

N. 04202/2014REG.PROV.COLL.
N. 05026/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5026 del 2013, proposto da:

Comune di Lucera, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Mescia, Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Concetta Follieri, Antonio Carmine Follieri, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Palumbo, con domicilio eletto presso Maria Sorda in Roma, largo Luigi Antonelli 10;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 01710/2013, resa tra le parti, concernente restituzione suoli.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Concetta Follieri e di Antonio

Carmine Follieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Mescia e Mario Palumbo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La vicenda trae origine dall'occupazione, effettuata da parte del Comune di Lucera con decreto di urgenza non seguito da esproprio, di terreni di proprietà di Calabria Elena, dante causa degli odierni resistenti Follieri Concetta e Follieri Antonio.

Con sentenza n. 922/2012 il TAR Puglia, adito dai sigg. Follieri, assegnava al Comune 60 giorni per emanare il provvedimento di acquisizione *ex art. 42 bis* del T.U. n. 327/2001, condannava la stessa amministrazione comunale a pagare ai ricorrenti il risarcimento del danno subito a seguito dell'illegittima occupazione dei suoli ed indicava la misura dell'indennizzo dovuto per la perdita del fondo calcolata secondo un metodo "sintetico comparativo", ossia con l'utilizzo delle risultanze di CTU effettuata in altro procedimento giurisdizionale avente ad oggetto terreni limitrofi. Il Tar, inoltre, definiva il ristoro per il pregiudizio non patrimoniale subito nella misura del dieci per cento del valore del bene. Lo stesso giudice di prime cure ordinava che, in difetto dell'adozione del provvedimento di acquisizione, si procedesse alla restituzione del suolo con la rimozione delle opere realizzate.

Con sent. n. 1710/2013, questo Consiglio, respingeva l'appello principale e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado menzionata, anche con

riferimento ai termini con cui il Comune avrebbe dovuto adottare il provvedimento acquisitivo. Peraltro, in accoglimento dei motivi aggiunti, con cui il Comune aveva chiesto la compensazione di alcune somme che sarebbero state ricevute già in acconto dalla dante causa degli appellanti, questo giudice d'appello, riduceva le somme dovute dall'Amministrazione ai ricorrenti disponendo che fossero detratte tutte le somme già a suo tempo versate alla sig. Calabria dai soggetti realizzatori degli interventi di edilizia residenziale in sede di occupazione di urgenza.

Con il ricorso che viene qui esaminato, il Comune di Lucera chiede la revocazione della sentenza n. 1710/2013 deducendo che il Collegio sarebbe incorso in errore di fatto in quanto non avrebbe “esaminato tutte le censure poste a fondamento della denunciata incongruità ed esorbitanza della stima impugnata. In particolare, proprio la denunciata inutilizzabilità, con il metodo sintetico comparativo, del prezzo fissato dal Comune nelle convenzioni di cessione dei lotti di ERP ai soggetti attuatori risulta essere stata pretermessa”. Ritiene dunque il ricorrente che vi sia stata un'erronea percezione delle risultanze documentali che, qualora correttamente apprezzate dal giudice d'appello, avrebbero determinato una diversa decisione.

Conclude quindi il ricorrente chiedendo la revocazione della sentenza *de qua* e la rideterminazione del *quantum* del risarcimento dovuto dall'Amministrazione.

Si sono costituiti in giudizio i sigg. Concetta ed Antonio Carmine Follieri che chiedono a questo Consiglio la declaratoria di inammissibilità del ricorso non essendovi i presupposti per la revocazione. I resistenti argomentano che, il fatto su cui il giudice sarebbe eventualmente caduto in

errore, riguarderebbe un punto controverso su cui la sentenza impugnata si è “soffermata a lungo ed in maniera analitica”.

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2014 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Il comune ricorrente chiede la revocazione della sentenza impugnata ritenendo sussistente un errore revocatorio. In particolare, sostiene il Comune che questo Consiglio non avrebbe esaminato le censure che, in sede di appello, erano state poste a fondamento della denunciata incongruità ed esorbitanza dell'indennizzo accordato ai sigg. Follieri dal Tar. Secondo il ricorrente, il giudice sarebbe incorso in errore di fatto non avendo correttamente percepito gli atti processuali di parte appellante con cui si riteneva illegittimo il metodo “sintetico comparativo” utilizzato dal giudice di primo grado al fine di determinare il quantum dell'indennizzo.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Costituisce principio pacifico quello per cui l'errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione debba consistere nel c.d. “abbaglio dei sensi”, ossia in un travisamento dovuto a mera svista, che induca a considerare inesistenti circostanze indiscutibilmente esistenti, o viceversa. Detto in altri termini, l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale e cioè in una svista - obiettivamente ed immediatamente rilevabile - che abbia portato ad affermare o soltanto supporre (purché tale supposizione non sia implicita, ma sia espressa e risulti dalla motivazione, in quanto "un abbaglio dei sensi è incompatibile con l'omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l'abbaglio": Cons. St., Ad. plen., 30 luglio 1980, n. 36) l'esistenza di un fatto decisivo

incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero la inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato. Occorre in ogni caso, però, come si è detto, che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, perché in tal caso sussiste semmai un errore di diritto (C.G.A., 3 marzo 1999, n. 83) e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali (Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 1980, n. 208; Cons. St., Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2).

Dalla motivazione in diritto della sentenza impugnata emerge chiaramente come il fatto *de quo* abbia rappresentato un punto controverso su cui il giudice si è pronunciato.

Infatti, il giudice d'appello ha ben tenuto presente e deciso sulle censure mosse da parte appellante circa il *quantum* dell'indennizzo definito dal Tar e sui metodi quantitativi con cui si è pervenuti a determinare lo stesso.

In particolare, la sentenza revocanda prende espressamente in considerazione il fatto che il Tar abbia definito l'indennizzo “anche in relazione alle considerazioni del consulente tecnico d'ufficio effettuata in un processo civile per un'espropriazione di un altro terreno della medesima proprietà” ed ha ritenuto che tale indicazione “non appare del tutto estranea agli ordinari criteri di ragionevolezza” (pag. 14 della sent. impugnata).

E' dunque manifesto come questa Sezione, nell'emettere la sentenza revocanda, non sia incorsa nell'errore di fatto che l'odierno ricorrente adduce. Il Collegio ha esaminato e si è pronunciato su tutte le censure poste a fondamento della denunciata incongruità ed esorbitanza della stima impugnata, compresa la censura che si appuntava sul metodo “sintetico

comparativo”.

Non sussistono pertanto i presupposti per una pronuncia di revocazione ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 5026/2013, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte istante, Comune di Lucera, al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase di gravame in favore degli intimati, sigg.ri Follieri Concetta e Follieri Antonio Carmine, liquidandoli complessivamente in euro 5.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Michele Corradino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)